

N. 4139-1/'11 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro,
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiedeva riconoscersi il diritto al punteggio relativo al servizio di leva espletato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A047-Matematica, nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2013 in applicazione del D.M. 12.5.2011 n. 444, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva il MIUR che contestava *in toto* il contenuto del ricorso e le conclusioni ivi rassegnate, eccependo la applicazione del punteggio soltanto laddove il servizio di leva fosse stato prestato in costanza del pubblico impiego e chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria di spese.

Ad avviso del giudicante, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che, in punto di diritto, la tesi del ricorrente è fondata in quanto corroborata dalla giurisprudenza sinora formatasi in merito alla portata dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297.

Secondo l'orientamento dei tribunali amministrativi (investiti della questione fino a **Cassazione civile, sez. un., 10/11/2010, n. 22805** che ha riconosciuto la giurisdizione dell'AGO in materia) il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 (richiamato nella pronuncia "*ratione temporis*", ma con principio applicabile anche a quello in esame che utilizza all'art. 2, punto 6, la

medesima formula) nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" (ex plurimis, **T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19/02/2010, n. 2515; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560**).

Alla stregua del principio testè richiamato si può quindi condividere, in particolare, la decisione del **T.A.R. Lazio Roma, sez. III 08/07/2008 n. 6421** che, per fattispecie analoga a quella all'esame, ha testualmente statuito quanto segue:

- che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. **TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529**) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);
- che infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- che la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio;
- che la portata assolutamente generale del settimo comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive;
- che ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Orbene, premesso che, come anticipato, le medesime considerazioni valgono nei riguardi dell'impugnato D.M. 12.5.2011 nella parte in cui dispone, all'art. 2, comma 6, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" va detto, in relazione al caso di specie, che è pacifico che il ricorrente abbia prestato il servizio di leva dal 24.7.1984 al 24.10.1985, ovvero dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento (diploma di laurea del 25.10.1983).

E' inoltre evidente che, nella specie, sussiste anche il *periculum in mora* consistente nel fatto che, in mancanza di riconoscimento del punteggio per cui si procede, non sarebbe messo in condizione - nel tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria (essendo il giudizio di merito, già fissato per il 25.9.2012) - di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo che verrà predisposta entro l'estate del 2012, preclusione che, implicando una evidente perdita di *chances* non altrimenti suscettibile di ristoro, determinerebbe un pregiudizio irreparabile. Le spese della fase cautelare si rimettono alla decisione sul merito.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A047-Matematica, nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2013 in applicazione del D.M. 12.5.2011 n. 444;
- 2) Dispone a tal fine che l'Amministrazione Scolastica provveda alla suddetta attribuzione nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella quale il ricorrente è inserito.
- 3) Spese al definitivo.

Rinvia, per il merito, alla già fissata udienza del 25.9.2012.

Brindisi, 30.12.2011.

IL GIUDICE DEL LAVORO



Dep. 30/12/11

Coato

p.p.v. 02/01/2012


02/01/2012

Coato